



RISERVA NATURALE ORIENTATA
CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

approvato con delibera di G.P. di Reggio Emilia n. 275 del 5.10.2010
intesa acquisita con delibera di G.P. di Modena n. 362 del 27.09.2010



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



Provincia di Modena

 Regione Emilia-Romagna

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

SOMMARIO

TITOLO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI	3
Art. 1 - Generalità, validità ed efficacia del regolamento	3
Art. 2 - Conformità alle normative	4
Art. 3 - Efficacia del regolamento	5
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLE RISORSE IDRICHE E DEL SUOLO	5
Art. 4 - Attività vietate	5
Art. 5 - Tutela delle acque	9
Art. 6 - Deposito di materiali legnosi	9
Art. 7 - Movimenti di terra	10
Art. 8 - Costruzione di opere e manufatti	10
Art. 9 - Procedure di rilascio del nulla osta	12
Art. 10 - Attività artigianali, commerciali e servizi	13
Art. 11 - Attività agricola, zootecnica e pastorizia	13
Art. 12 - Prevenzione incendi boschivi	13
Art. 13 - Gestione delle aree forestali, esemplari arborei singoli e filari	14
Art. 14 - Tutela della fauna	14
Art. 15 - Gestione faunistica	14
Art. 16 - Regolamentazione dell'attività di pesca sportiva	15
TITOLO III - FRUIZIONE ED ACCESSIBILITA' AL PARCO	18
Art. 17 - Criteri generali per l'accessibilità	18
Art. 18 - Accesso di veicoli a motore e sorvolo	18
Art. 19 - Accesso con biciclette e cavalli	19
Art. 20 - Uso di natanti e imbarcazioni	19
Art. 21 - Accesso per svolgimento di attività di ricerca	19
Art. 22 - Modalità di attuazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI	22
Art. 23 - Vigilanza	22
Art. 24 - Sanzioni	22
Art. 25 - Forme di consultazione e partecipazione	23



Tavole del Regolamento:

1 – Zonizzazione con percorsi

2 – Disciplina delle zone di pesca

" Casse di Espansione del fiume secchia"
Istituita con Delib. del Consiglio Regionale 17.12.1996 n° 516 e ss.mm
Provincia di Modena e Reggio Emilia
Ente di Gestione
"Consorzio di Gestione del parco fluviale del Secchia"



TITOLO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Generalità, validità ed efficacia del regolamento

1. Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n°715 del 26 ottobre 1989 è stato istituito il "Consorzio per la realizzazione e la gestione del Parco a fini multipli della cassa di espansione del fiume Secchia" tra le **PROVINCE di MODENA e REGGIO EMILIA ed i COMUNI di CAMPOGALLIANO, MODENA e RUBIERA**, trasformatosi poi in "Consorzio per la gestione dell'area di riequilibrio ecologico della cassa di espansione del fiume Secchia e delle aree contigue" nel 1994 ai sensi della L.142/90.

Con delibera assembleare n°2 del 8 marzo 1995 è stata approvata l'ammissione del Comune di Carpi, divenuto socio a tutti gli effetti dal 1996.

Il 17 dicembre 1996 con delibera di Consiglio n°516 la Regione Emilia Romagna ha istituito la Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia" affidandola in gestione al Consorzio.

Con delibera di Assemblea n°15 del 21 dicembre 2002 è stata approvata la richiesta di adesione all'Ente, fatta dai Comuni di Soliera, Novi di Modena, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Sassuolo, creando così un nuovo Ente, costituito da soci fondatori e da soci non fondatori

2. Finalità della Riserva e norme sono definite dall'atto istitutivo ferme restando le finalità primarie di sicurezza idraulica delle casse di espansione e quindi le competenze progettuali, programmatiche, tecniche e gestionali dell'Aipo e dell'ex-Magistrato per il Po.

3. ai sensi dell'art 4 della L.R.-6/2005, i territori compresi nella riserva naturale sono suddivisi in "zona 1" (zona a maggiore tutela) e "zona 2" (zona a tutela ordinaria) così come individuate e riportate nella tavola 1 del presente Regolamento. La Zona 1 individua la porzione della Riserva caratterizzata da un elevato livello di naturalità, in cui le attività antropiche sono fortemente limitate. La Zona 2 individua la porzione della Riserva in cui gli elementi ad elevata naturalità sono meno diffusi e comunque dislocati in punti non



facilmente accessibili. Nella zona 2 è possibile lo svolgimento di alcune attività giudicate ammissibili ai sensi del presente Regolamento.

4. Il Presente regolamento, ha lo scopo di regolamentare, garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico ed opera in attuazione della L.R 6/2005.

La gestione è finalizzata a:

a) promuovere interventi di riqualificazione e restauro per garantire la conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi.

b) tutelare le forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi acquatici ripari e terrestri;

c) promuovere la riqualificazione del paesaggio e la mitigazione dell'impatto delle strutture ed infrastrutture esistenti;

d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la didattica e l'educazione ambientale

e) realizzare programmi di conservazione ex-situ delle specie vegetali scomparse o minacciate nella pianura emiliana con riferimento particolare a quelle di habitat umidi o acquatici;

f) tutelare le dinamiche evolutive naturali con particolare riguardo agli ambiti di pertinenza fluviale.

g) promuovere ed incentivare le attività produttive compatibili presenti e quelle future che potrebbero derivare da opportunità relative all'attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;

h) promuovere e incentivare le attività di tempo libero compatibili;

Art. 2 - Conformità alle normative

1. Il presente Regolamento, è redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. 17 febbraio 2005, n°6 e ss.mm., nel rispetto delle finalità e in conformità con l'atto istitutivo.



2. Il presente regolamento enuncia i principi di salvaguardia dell'ambiente naturale e disciplina delle attività consentite, le modalità di fruizione delle risorse presenti e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.

3. Qualora non diversamente specificato le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'interno del territorio della Riserva.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. n° 6/2005 e ss.m.m., della L.R. n° 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.

Art. 3 – Efficacia del regolamento

Il Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna. Restano comunque valide le norme del provvedimento istitutivo per le parti non superate dalla L.R. 6/2005.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLE RISORSE IDRICHE E DEL SUOLO

Art. 4 - Attività vietate

- 1.** All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) modificare l'assetto morfologico, ambientale e idraulico dei siti, asportare rocce, minerali, fossili e terriccio, anche se in superficie;
 - b) la messa a coltura di terreni che non siano già adibiti all'agricoltura;
 - c) l'accesso e il transito con mezzi meccanici, fatte salve le esigenze di vigilanza, per l'attuazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva e quelle per le normali attività agricole, laddove esistenti;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma e l'addestramento cani;



- e) la raccolta e la distruzione di esemplari animali vivi o morti, di uova, nidi e la distruzione di tane;
- f) il disturbo intenzionale della fauna;
- g) l'introduzione volontaria di specie animali e vegetali, anche temporanea, non appartenenti alla flora e fauna autoctona;
- h) il campeggio e l'accensione dei fuochi in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva e nelle aree appositamente indicate ed attrezzate;
- i) qualsiasi tipo di scarico, compresi gli scarichi civili, e il prelievo di acque, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna o quelli per esigenze legate alla tutela del territorio o alla manutenzione dei pozzi ad uso potabile;
- j) contaminare con acque non depurate e/o con rifiuti e sostanze inquinanti le acque superficiali e/o sotterranee (anche mediante dispersione, drenaggi ecc.), corsi d'acqua, specchi d'acqua, canali, pozze permanenti e/o temporanee. I valori dei parametri di qualità delle acque superficiali dovranno essere conformi ai limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successivi decreti di attuazione e per le acque ciprinicole e salmonide, così come designate dalla Regione in adeguamento ai parametri chimico fisici contemplati dalla tabella 1/b dell'allegato 2 alla parte III del D.L.vo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- k) modificare il naturale scorrimento dell'acqua anche con piccoli sbarramenti o movimenti di terra, fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica, usi idroelettrici qualora giudicati ammissibili ed interventi di difesa da incendi, autorizzati dagli Enti competenti in materia e previo nulla osta dell'Ente di Gestione della Riserva;
- l) scalfire o imbrattare con scritte di vario genere i manufatti, le tabelle e tutte le infrastrutture messe in opera dalla Riserva o da altro Ente Pubblico;
- m) captare, deviare o occultare acque sorgive salvo specifica autorizzazione Regionale;



- n) l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere;
- o) il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di abbeverata, ecc.) salvo quelli appositamente destinati a tale funzione;
- p) ogni atto che possa provocare il pericolo di incendi;
- q) il deposito a cielo aperto di materiale di qualsiasi natura, fatta eccezione per lo stoccaggio temporaneo di materiali inerti funzionali alla realizzazione degli interventi programmati e/o autorizzati;
- r) l'apertura o l'esercizio di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- s) l'apertura e l'esercizio di attività estrattive, nonché interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area;
- t) la costruzione di baracche o capanni e la realizzazione di qualsiasi opera di edificazione ad eccezione della realizzazione di manufatti a carattere provvisorio aventi le finalità di supporto all'attività agricola, previo nulla-osta dell'Ente di gestione;
- u) esclusivamente in zona 1, qualsiasi intervento a carico della vegetazione sia erbacea che arboreo-arbustiva spontanea, salvo quelli espressamente autorizzati dall'Ente Gestore per il conseguimento delle finalità della Riserva. Per la zona 1 saranno previsti specifici ed adeguati indennizzi per mancato reddito, valutabili secondo i prezzi medi delle colture in atto o del valore del soprassuolo boschivo nel caso di area forestale;
- v) il taglio della vegetazione di ripa e di golena. Sono consentiti tagli per finalità di difesa idraulica o comunque previsti dal Programma triennale di tutela e valorizzazione previo nulla osta dell'Ente di Gestione.
- w) lo spandimento di liquami non palabili, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi, nonché l'uso di antiparassitari di sintesi e ogni altra sostanza tossica o inquinante, fatta eccezione per le aree già in coltivazione;



- x) le emissioni sonore o luminose, tali da recare disturbo alla fauna presente;
- y) l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del punto precedente o nel caso di attività promossa dall'Ente di Gestione;
- z) introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo gli interventi delle forze dell'ordine ed i casi espressamente autorizzati, per i quali l'Ente di Gestione deve rilasciare il nulla osta;
- aa) la raccolta o il danneggiamento di qualsiasi esemplare delle specie vegetali spontanee nelle parti ipogee (radici, bulbi e tuberi) ed epigee (fusti, foglie, fiori e frutti). Eventuali deroghe per motivi di studio e ricerca saranno oggetto di specifico nulla osta dell'Ente Gestore tranne che per le specie la cui competenza specifica spetta al Ministero in quanto facenti parte di allegati a direttive europee.
- bb) la raccolta di funghi, tartufi, muschio, bacche di ginepro. E' ammessa la raccolta di more del genere *Rubus sp* in ragione di non più di 500 gr a persona;
- cc) introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno della Riserva. E', altresì vietato nutrire cani e gatti randagi. Nella Riserva i cani devono essere condotti al guinzaglio. Il proprietario di animali trovati a circolare liberi all'interno dell'Area Protetta pagherà all'Ente di Gestione la sanzione relativa, oltre al rimborso di eventuali danni arrecati agli animali selvatici. Per quanto non citato si rimanda alla specifica normativa;
- dd) l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi a motore (a scoppio, elettrico o a sostentamento naturale) all'interno della Riserva (mezzi terrestri, aereomodelli e natanti),
- ee) il sorvolo della Riserva a quota inferiore a 100 m dal pelo dell'acqua con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;



- ff) la balneazione. Eventuali attività subacquee possono essere autorizzate dall'Ente di Gestione solo a fini di studio o ricerca;
- gg) l'installazione di insegne pubblicitarie o informative di qualsiasi genere, fatta eccezione per quella disposta dall'Ente di Gestione. L'eventuale segnaletica in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti, o indicante proprietà privata o pericolo, dovrà essere posizionata previo nulla osta dell'Ente di Gestione;
- hh) il taglio di alberi e arbusti dal 1° Marzo al 30 Luglio, al fine di non procurare disturbo alla fauna nidificante. Nei restanti periodi valgono le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF della Regione Emilia-Romagna) vigenti per quanto non espressamente citato negli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

2. Sono esclusi dai divieti enunciati gli interventi di controllo di specie vegetali e animali invadenti e/o non appartenenti al patrimonio naturale autoctono, gli interventi per la prevenzione incendi, le normali pratiche agricole e tutte le azioni previste nei Piani di gestione del SIC/Zps e nel Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva.

Art. 5 - Tutela delle acque

Tutte le captazioni e le derivazioni idriche sono soggette al nulla osta dell'Ente di Gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 6/2005.

Art. 6 - Deposito di materiali legnosi

Il materiale legnoso derivante da attività manutentive del bosco può essere abbandonato all'interno della Riserva allo scopo di favorire la fauna saproxilica, in quantità ed ubicazione definita dall'Ente di Gestione, previo nulla-osta.



Art. 7 - Movimenti di terra

- 1.** Sono ammessi movimenti di terra legati ad opere di difesa idraulica nonché la periodica manutenzione delle stesse per garantire la funzionalità idraulica e naturale della Cassa d'espansione.
- 2.** Gli interventi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura dell'Autorità idraulica competente e degli Enti competenti, previo rilascio di nulla-osta da parte dell' Ente di Gestione.

Art. 8 - Costruzione di opere e manufatti

- 1.** All'interno della Riserva, in conformità alla legge regionale 20/2000, trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali ovvero nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento o nei casi in cui queste siano più restrittive.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della L.R. 6/2005, ad esclusione delle aree a maggiore tutela (zona 1), sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva ed alle attività agro-zootecniche esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
- 3.** Le recinzioni sono considerate elemento di frammentazione, tanto del paesaggio quanto della connettività ecologica, e sono pertanto da evitare. Nei casi in cui si renda necessario realizzare una recinzione, il progetto dovrà tener conto di tali aspetti, prediligendo soluzioni corredate da siepi vive e che adottino accorgimenti per consentire il passaggio della microfauna. Le siepi dovranno essere costituite da specie appartenenti alla vegetazione autoctona. Sono ammesse recinzioni di tipo elettrificato per la prevenzione di danni da fauna selvatica, previa comunicazione all'Ente di Gestione.
- 4.** Tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 e fatte salve più restrittive disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi edilizi sono prioritariamente finalizzati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria,



manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

5. Qualora non sussistano possibilità di riuso di volumetrie esistenti, sono consentiti interventi di nuova costruzione previo nulla-osta dell'Ente di gestione, solo nei seguenti casi:

- a. opere funzionali alle attività agro-zootecniche, anche in relazione all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole, nel caso in cui queste ultime siano compatibili con i contenuti del presente Regolamento;
- b. opere necessarie all'Ente di Gestione per l'attività di gestione della Riserva a fini didattici, scientifici o ricreativi;

6. Sono sempre ammissibili, qualora funzionali alle finalità del presente Regolamento:

- a. impianti tecnici e tecnologici per la ricerca scientifica, il monitoraggio, la vigilanza e la sicurezza;
- b. opere per l'attuazione di quanto previsto nel Programma di Tutela e Conservazione;
- c. opere per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo o idraulica;
- d. impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, qualora non comportino impatti significativi su habitat e specie e non causino loro disturbo rilevante;
- e. impianti tecnologici ed infrastrutturali interrati funzionali ai fabbricati esistenti e alle necessità gestionali della Riserva.

7. Sono comunque favorite e sostenute tutte le iniziative e gli interventi tesi al recupero di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico determinato dalle infrastrutture esistenti da sottoporre a nulla osta dell'Ente di Gestione.

8. L'Ente preposto al rilascio del nulla-osta può definire particolari condizioni al fine di minimizzare gli impatti ambientali.



Art. 9 – Procedure di rilascio del nulla osta

1. Non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta le seguenti tipologie d'intervento:

- interventi a cura dell'Ente di Gestione, per l'attuazione delle finalità della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44;
- interventi a cura dell'Ente di Gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione relativi al sito della rete Natura 2000 denominato "CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA", ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
- interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di Gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;
- attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.

2. Il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza per le seguenti tipologie d'intervento:

- interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b)⁴ e art. 8 lett. a) e b)⁵ purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
- interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
- interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.

3. opere e attività per cui è previsto il rilascio del nulla-osta:

- taglio del bosco
- nuove costruzioni anche temporanee
- attività di ricerca con raccolta di specie vegetali e animali



- accesso con mezzi motorizzati
- sorvolo
- accesso alla Zona 1 per motivi di studio e ricerca
- esecuzione piani di controllo della fauna
- introduzioni e reintroduzioni di fauna e flora

Art. 10 - Attività artigianali, commerciali e servizi

1. Nella Riserva sono consentite, ad esclusione della Zona 1 e purché compatibili con le finalità del presente Regolamento, le attività tradizionali, siano esse produttive o artigianali, nonché le attività di turismo naturalistico, di agriturismo, e le attività di servizi connessi alla gestione e fruizione della riserva.

2. Nella Riserva sono incentivate tutte le attività di cui al comma 1 purché coerenti con il Programma triennale di tutela e valorizzazione.

Art. 11 - Attività agricola, zootecnica e pastorizia

1. L'attività agro-zootecnica e la pastorizia sono consentite laddove esistenti con esclusione della Zona 1, e devono tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali e zootecniche.

2. La riserva promuove il recupero di specie e cultivar autoctone e in via di scomparsa afferenti al patrimonio agricolo della Pianura Padana attraverso specifici progetti di reintroduzione da definire.

Art. 12 - Prevenzione incendi boschivi

1. I proprietari o gestori di strade classificate pubbliche hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali.

2. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 21 novembre 2000 , n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi".



Art. 13 - Gestione delle aree forestali, esemplari arborei singoli e filari

- 1.** All'interno della Riserva la gestione delle aree forestali e degli esemplari arborei singoli o in filari seguirà i criteri della selvicoltura naturalistica. I tagli sono soggetti a nulla osta. L'autorizzazione al taglio spetta alla Provincia, Ente Delegato ai sensi della L.R. 30/81, previo nulla osta dell'Ente Gestore.
- 2.** Qualora l'area interessata superi i 2000 mq la richiesta di taglio dovrà essere accompagnata da un progetto redatto da tecnico agronomo o forestale abilitato.
- 3.** Non sono considerate aree forestali i pioppeti artificiali, gli impianti di arboricoltura da legno anche di latifoglie pregiate, gli impianti da frutto o da biomassa a ciclo breve.
- 4.** Il taglio delle aree forestali è consentito nelle aree e secondo le modalità indicate nel Programma triennale di tutela e valorizzazione, previo nulla-osta.

Art. 14 - Tutela della fauna

- 1.** Nel territorio della Riserva sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali, sottoposti comunque a preventivo nulla osta dall'Ente di Gestione, qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, etc.) previo parere favorevole dell'ISPRA, sentiti i competenti uffici provinciali.
- 2.** Sono altresì ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole o della vegetazione presente nelle aree forestali previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

Art. 15 – Gestione faunistica

- 1.** L'Ente Gestore può disporre, previo censimento e constatazione dei danni causati dalla fauna selvatica, operazioni di contenimento, prelievi ed abbattimenti selettivi quantitativi e/o qualitativi necessari a conservare e ricostituire gli equilibri faunistici ed ambientali.
- 2.** I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell'art. 11, comma 4 della L. 394/1991 e dell'art. 45, comma 4 della L.R. 6/2005 e ss.mm, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca



Ambientale, per iniziativa dell'Ente di Gestione e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza. In ogni caso, compatibilmente con gli obiettivi degli interventi necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali, i mezzi adottati devono arrecare il minor disturbo possibile alla fauna non oggetto di controllo.

3. E' consentito, previo nulla osta dell'Ente Gestore ed in mancanza di documentate e valide alternative, il prelievo limitato di specie animali per finalità scientifiche e di conservazione, da parte di Enti o Istituti o singoli ricercatori. Alla richiesta di prelievo deve essere allegato il piano di ricerca o il progetto di conservazione e indicata la destinazione finale dei soggetti prelevati che rimangono comunque a disposizione dell'Ente Gestore. E' fatto obbligo di produrre all'Ente Gestore una copia della relazione finale della ricerca o del progetto realizzato. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'Ente Gestore invalida il nulla osta.

4. L'Ente Gestore favorisce le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Art. 16 - Regolamentazione dell'attività di pesca sportiva

1. Nella Riserva l'esercizio della pesca è consentito solo nelle acque superficiali secondo le prescrizioni contenute nei seguenti commi e ad esclusione delle zone indicate nella tavola n. 2 allegata al presente regolamento.

2. Per finalità di pubblico interesse, a tutela della fauna ittica, dell'educazione e dell'aggiornamento tecnico dei pescatori, con conseguente vantaggio per la promozione, la qualificazione e tutela delle risorse ambientali, tutta l'area della Riserva è da considerarsi una ZRSP (zona a regime speciale di pesca):

3. lungo il fiume è vietato l'esercizio della pesca, per 100 metri a monte e 100 metri a valle dello sbarramento principale;

4. nella cassa di espansione, in riva sinistra, è ammessa l'attività di pesca sportiva lungo il perimetro dell'invaso nord e lungo entrambi i lati della camionale, nel solo tratto in cui la stessa attraversa la cassa, in direzione nord-est/sud-ovest, fatta eccezione per le zone di ripopolamento e frega, opportunamente segnalate; sul lato sud della camionale è ammessa la pesca



entro il limite di 50 metri; in qualsiasi altra parte della camionale e comunque nelle altre aree della Riserva, vige il divieto di pesca come illustrato in tav. 2.

5. Nelle acque fluviali e lacustri della Riserva, al fine di tutelare alcune specie ittiche ad elevato interesse naturalistico ed alieutico, soprattutto con l'intento di favorire la riproduzione di esemplari che abbiano raggiunto e superato dimensioni tali da garantire il massimo successo biologico, è stabilito un particolare regime di protezione delle seguenti specie e con le seguenti modalità:

- a. luccio: è vietato sopprimere e/o trattenere esemplari di taglia inferiore ai 60 cm, e più di un esemplare nella giornata.
- b. persico reale: è vietato sopprimere e/o trattenere esemplari di taglia inferiore a 30 cm;
- c. Lasca e Savetta: è vietato sopprimere e/o trattenere esemplari di qualsiasi taglia in quanto specie inserite nell'Allegato II Direttiva Habitat e quindi specie protette.

6. Nelle acque fluviali e lacustri della Riserva naturale orientata è altresì vietato:

- a. pescare con i piedi nell'acqua;
- b. pescare dagli isolotti;
- c. pescare con la bilancella,
- d. la pesca con esche artificiali durante il periodo di chiusura al luccio, previsto nella L.R. n° 11/93, dal 15 dicembre al 15 aprile di ogni stagione piscatoria;
- e. installare tende, ombrelloni ed altre strutture estranee all'ambiente, a guisa di riparo per l'esercizio dell'attività sportiva, salvo quanto previsto alla successiva lettera j;
- f. la pesca con l'utilizzo di pesci e altri vertebrati come esche;
- g. l'attività di pasturazione con quantità di pastura solida o liquida superiore a 1 kg a persona per giorno;
- h. la pesca al gambero di fiume (escluse le specie alloctone es. Gambero rosso della Louisiana) e la cattura delle rane o di altri anfibi;



- i. la pesca in orari differenti da quelli indicati nella L.R. 11/93, ad eccezione dei casi specificatamente autorizzati dall'Ente di Gestione;
- j. la pesca notturna per la cattura di qualsiasi specie ittica, fatta eccezione per i casi autorizzati dall'Ente di Gestione. Previo accordo con le Province di Modena e Reggio Emilia si individueranno eventuali aree per effettuare il *carpfishing/catfishing* ai sensi della D.G.R n° 2003/1786 (provvedimento teso a favorire la pesca sportiva denominata *carp-fishing*, ad integrazione della deliberazione della giunta regionale n° 3544 del 27/07/1993 anche negli orari notturni. Tale tipologia di pesca verrà all'uopo regolamentata da parte dell'Ente di Gestione con apposito atto, indicante mezzi, modalità, strumenti e luoghi in cui effettuarla);
- k. rilasciare nelle acque superficiali della Riserva naturale specie esotiche pescate con particolare riferimento al siluro (*Silurus glanis*);
- l. abbandonare sul terreno all'interno della Riserva qualsiasi specie pescata

7. l'ente di Gestione della Riserva promuove la pesca senza trattenimento del pesce (tipo *no-kill* o *catch and release*), con tecniche a basso grado di danno per il pescato (es. esche artificiali e ami con ardiglione schiacciato o assente) e può realizzare uno specifico regolamento stralcio, nel quale saranno indicate modalità, tempi, tecniche materiali e luoghi in cui svolgere l'attività, che integrerà e sostituirà il presente regolamento nelle parti specifiche riguardanti la pesca.

8. per quanto non indicato nei commi precedenti restano valide le normative di settore vigenti.



TITOLO III – FRUIZIONE ED ACCESSIBILITA' AL PARCO

Art. 17 - Criteri generali per l'accessibilità

- 1.** Il pubblico può accedere alla Riserva Naturale delle Casse d'espansione del Fiume Secchia del presente Regolamento, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico e umano.
- 2.** Il Consorzio può istituire tariffe per servizi e vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.
- 3.** L'Ente di Gestione non si assume responsabilità né rifonde eventuali danni a persone o cose che si verificassero durante la permanenza nell'ambito della Riserva, del Centro di Educazione Ambientale o aree di parcheggio o comunque annesse o funzionali alla Riserva stessa.
- 4.** L'accesso all'interno delle zona 2 è consentito secondo le diverse modalità descritte ai successivi commi, comunque esclusivamente lungo i sentieri individuati nelle Tavole del Regolamento allegate. I visitatori devono attenersi scrupolosamente ai divieti vigenti nell'ambito della Riserva.
- 5.** Accesso ordinario alla zona 2: fruizione del territorio da parte di cittadini che giungono nell'area per scopi ricreativi o per motivi di interesse personale, non legati ad attività specifiche, a particolari programmi didattici o di ricerca. Tale accesso si intende libero e non presuppone la necessità del rilascio di apposite autorizzazioni.
- 6.** Accesso guidato alla zona 2: fruizione del territorio per finalità culturali, didattiche e/o scientifiche, da parte di cittadini, scolaresche o gruppi, che giungono nella Riserva muniti di personale avente la funzione di guida, fornito dall'Ente di Gestione o da altri soggetti erogatori di tale servizio. Tale accesso deve essere comunicato qualora si superi il numero di 50 individui.

Art. 18 - Accesso di veicoli a motore e sorvolo

- 1.** Nella Riserva è consentito il transito e la sosta dei veicoli a motore esclusivamente per le esigenze derivanti dall'attività di vigilanza e/o di soccorso, quelle legate alla realizzazione degli interventi attuativi del



Programma triennale di tutela e valorizzazione, di altri progetti approvati dall'Ente di Gestione, di interventi di manutenzione, quelli inerenti ad esigenze legate al rischio idraulico e di protezione civile, svolti a cura delle Autorità preposte, per i proprietari di immobili ricadenti all'interno della riserva e per studi e ricerche espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

2. L'accesso è consentito ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità, ai sensi delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche. Tutte le azioni ed interventi dovranno essere autorizzati dall'Ente di Gestione.

3. I veicoli autorizzati, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, non potranno comunque circolare al di fuori delle piste, dovranno procedere a velocità moderata e dovranno esibire l'apposita autorizzazione.

Art. 19 - Accesso con biciclette e cavalli

All'interno della Riserva è consentito il transito di biciclette di qualsiasi tipologia e cavalli esclusivamente nei sentieri individuati e riportati nella cartografia del Regolamento, ad eccezione dei casi autorizzati dall'Ente di Gestione.

Art. 20 - Uso di natanti e imbarcazioni

All'interno della Riserva è consentito l'uso e la circolazione di natanti ed imbarcazioni solo nei casi autorizzati dall'Ente di Gestione, per finalità scientifiche, e per la manutenzione di manufatti galleggianti , previo rilascio di nulla osta.

Art. 21 - Accesso per svolgimento di attività di ricerca

Nel territorio della Riserva le attività di studio e di ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dall'Ente di Gestione, in conformità con i fini istitutivi della Area Protetta e secondo criteri di massima cautela. Per l'accesso alla zona 1 è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione promuove la ricerca scientifica e tecnica all'interno della Riserva sia attraverso propri programmi, sia favorendo lo svolgimento di analoghe attività proposte da terzi soggetti qualificati. A seguito della presentazione di un dettagliato programma di ricerca, l'Ente di Gestione rilascerà autorizzazione a



procedere. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni vegetali e/o animali, verrà indicata l'entità dei campioni che si potrà asportare per le finalità di studio e ricerca.

Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute, entro un anno dalla conclusione delle indagini di campo, anche se non pubblicate, dovrà essere inviata all'Ente di Gestione.

Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva Naturale Orientata dovranno essere specificate le date o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con l'Ente di Gestione riportando la dicitura *Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale "Casse di espansione del fiume Secchia"*.

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di ricerche che implicino la cattura di animali devono essere preventivamente autorizzate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e devono indicare:

- le generalità del responsabile scientifico e la struttura di appartenenza;
- le specie che si intendono prelevare e se ne è prevista la detenzione o il rilascio;
- le finalità delle catture;
- le date e i siti precisi di prelievo;
- i mezzi di cattura previsti.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del responsabile delle ricerche, di fornire alla Riserva una breve relazione illustrante i risultati conseguiti.

Coloro che non si attengono alle suddette prescrizioni violano il presente regolamento, ad essi saranno applicate le sanzioni inerenti la violazione del presente articolo e di tutti gli altri di cui alla rilevazione specifica.

Art. 22 - Modalità di attuazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi

1. Nel territorio della Riserva sono ammesse le opere necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale, gli interventi per la creazione e conservazione di ambienti particolari e quelli approvati dall'Ente di Gestione.



Nel medesimo territorio sono ammessi gli interventi funzionali alla difesa idraulica, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione

Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria della sentieristica e dei manufatti della Riserva, si deve operare con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni alla vegetazione arbustiva ed arborea residua.

2. All'interno nei casi possibili, gli interventi dovranno essere realizzati con pratiche di ingegneria naturalistica.

Ferme restando le finalità primarie di sicurezza idraulica, a seguire si definiscono alcune prescrizioni cui attenersi in sede di attuazione degli interventi programmati, con riferimento ai diversi ambiti:

- ambito fluviale: gli interventi sulla vegetazione, anche nelle fasce di pertinenza idraulica, vanno effettuati in base alle direttive regionali concernenti i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo (Del. G.R. n.3939 del 6/9/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni), in particolare laddove sono puntualmente esplicitate corrette modalità di intervento ordinario e straordinario di manutenzione. La costruzione di nuovi manufatti trasversali o longitudinali al corso d'acqua e gli interventi di ristrutturazione e ripristino degli esistenti dovrà tener conto delle esigenze di mantenimento della continuità longitudinale del corso d'acqua stesso e delle fasce laterali (pertinenze golenali).
- zone umide: la gestione e la manutenzione delle zone umide si baserà principalmente nel controllo della qualità e del livello ottimale dell'acqua in modo da favorire lo sviluppo della massima diversità floristica e faunistica.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI

Art. 23 - Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni di legge, nonché dal presente Regolamento, oltre al personale della Riserva, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste dalla Legge n° 689/81 il personale del Consorzio di Gestione abilitato alla funzione di vigilanza (guardaparco), gli agenti di Polizia Municipale dei Comuni consorziati, gli agenti delle Province di Modena e di Reggio Emilia, del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie delle Province e i volontari, appartenenti a corpi di vigilanza volontaria, purchè muniti di apposito Decreto e specificatamente autorizzati dall'Ente di gestione e/o dallo stesso incaricati per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza nella Riserva.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. n° 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 24 - Sanzioni

La violazione dei divieti di cui alle leggi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale applicabili al territorio della Riserva, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi medesime.

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della Legge Istitutiva della Riserva (*Delib. del Consiglio Regionale 17.12.1996 n° 516 e ss.mm*), e del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art.60 come modificato dalla L.R. 4/2007 e dal Titolo V (sanzioni in materia di flora e polizia forestale) della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, nonché dalle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 3 aprile 2006, 152 (norme in materia ambientale) e da quelle in altre normative in quanto applicabili.



I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva, compresi gli animali abbattuti.

L'entità della sanzione viene stabilita a norma dell'art.16 L.24/11/81 n°689.

Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di Gestione dell'area protetta; per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L.r. n° 21 del 28.4.1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. n° 689 del 24.11.1981. Le somme riscosse per pagamento di sanzioni amministrative saranno introitate nel Bilancio del Consorzio di gestione e utilizzate per le spese di investimento o di gestione della Riserva, qualora non vadano ad altri Enti competenti nella materia della fattispecie sanzionata.

Art. 25 - Forme di consultazione e partecipazione

L'Ente di Gestione della Riserva promuoverà forme di consultazione e partecipazione per il raggiungimento degli obiettivi istitutivi e per garantire una corretta informazione ambientale e sulle scelte operate all'interno del territorio della Riserva.

Questa comunicazione avverrà in forma diretta e indiretta con mezzi e modalità diverse (stampa, internet, convegni, workshop, ecc.).

Qualora sia dimostrato un particolare interesse dalla popolazione per questi temi l'Ente di Gestione potrà costituire gruppi organizzati di volontari per la Riserva.





